



Città di Piacenza
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA

DISCIPLINARE DEGLI INCENTIVI

PER LE FUNZIONI TECNICHE

In base all' art. 45 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209

Approvato con Delibera dell'Amministratore Unico n. 2 del 30/01/2026

Premesse

CAPO I - Principi generali

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

Art. 3 - Destinatari

Art. 4 - Gruppo di lavoro

Art. 5 - Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II - Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

Art. 9 - Disciplina delle varianti

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III - Incentivo per servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

Art. 12 - Disciplina delle varianti

Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV - Incentivo per concessioni lavori e servizi

Art. 14 - Graduazione della misura incentivante

Art. 15 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO V – Norme comuni

Art. 16 - Principi in materia di valutazione

Art. 17 - Attività articolate e singole

Art. 18 - Assegnazioni coincidenti di più attività

Art. 19 – Maturazione dell’incentivo

Art. 20 – Accertamento attività

Art. 21 - Riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Art. 22 – Quantificazione definitiva dell’incentivo

Art. 23 - Liquidazione dell’incentivo

Art. 24 - Liquidazione dell’incentivo personale dirigenziale

Art. 25 – Quote non distribuite

Art. 26 – Informazione e confronto

CAPO VI - Incentivi per adesioni ad una CUC

Art. 27 – Incentivi per il personale della Centrale Unica di Committenza

CAPO VII - Norme Finali

Art. 28 - Approvazione e proprietà degli elaborati

Art. 29 - Applicazione

Art. 30 - Entrata in vigore norma di rinvio e abrogazioni

Tabelle allegate:

- Tabella n. 1
- Tabella n. 2
- Tabella n. 3

Premesse

Il presente disciplinare è approvato ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, tenuto conto del comunicato del Presidente Anac del 16.5.25.

Quanto alle modalità di ripartizione degli incentivi, la normativa attribuisce alle singole stazioni appaltanti/enti concedenti di stabilire, secondo i rispettivi ordinamenti, i criteri di riparto delle somme destinate agli stessi. Il nuovo quadro normativo, non impone più l'adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti (v. comunicato Presidente Anac del 16.5.25).

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente disciplinare concerne la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 e si applica alle attività compiute nell'ambito di affidamenti di lavori, servizi e forniture, incluso il personale con qualifica dirigenziale, tenuto conto della disciplina transitoria prevista.
2. L'attribuzione degli incentivi economici, nell'ottica del principio del risultato, è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne ad ASP Città di Piacenza, di seguito anche solo "Ente", o di quelle a convenzione e interne ad altri enti pubblici e, per conseguenza, a ridurre il ricorso a professionisti esterni, con evidente contenimento della spesa in materia.

Art. 2 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui al successivo art. 3, co. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Disciplinare.
2. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture **solo nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'Esecuzione¹**.

L'elenco dei servizi di particolare complessità indicato nell'art. 32, comma 2, dell'Allegato II.14² è ritenuto indicativo e non tassativo³. Le stazioni appaltanti possono quindi identificare ulteriori servizi rilevanti, secondo specifici parametri (tecnologia, competenze, innovazione, ecc.), per i quali il RUP e il DEC devono essere distinti, rendendo possibile l'erogazione degli incentivi tecnici⁴.

3. **Nel caso di attivazione di opzioni o rinnovi** previsti negli atti di affidamento, si può riconoscere un importo maggiorato dell'incentivo, ove previsto nel quadro economico iniziale dell'appalto e a condizione che la clausola sia poi effettivamente attivata dal RUP⁵.
4. L'incentivo è riconosciuto **anche negli affidamenti diretti, nelle concessioni e nei contratti di partenariato pubblico-privato (PPP)**, come previsto dalle recenti modifiche normative. Inoltre, l'incentivo può essere riconosciuto anche in caso di adesione a convenzioni Consip o ad altri strumenti di centralizzazione degli acquisti, a condizione che l'amministrazione aderente svolga attività tecniche rientranti tra quelle incentivabili, in conformità all'art. 45 del Codice.
5. Negli incentivi rientrano anche le adesioni a convenzioni ed accordi quadro dei soggetti aggregatori;
6. **La misura complessiva** dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, al netto delle opzioni e al lordo dei costi della manodopera, degli

² Allegato II.14 – Art. 32 - Servizi e forniture di particolare importanza. (Come modificato dal Decreto Correttivo)

1. "Ai fini dell'individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del codice, che il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP, si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con disciplinare (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007.

2. Sono considerati servizi di particolare importanza, gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, anche i seguenti servizi:

- a. servizi di telecomunicazione;
- b. servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c. servizi informatici e affini;
- d. servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e. servizi di consulenza gestionale e affini;
- f. servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g. eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfezione e servizi analoghi;
- h. servizi alberghieri e di ristorazione;
- i. servizi legali;
- l. servizi di collocamento e reperimento di personale;
- m. servizi sanitari e sociali;
- n. servizi ricreativi, culturali e sportivi.

3. Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro, nonché quelle che presentano le medesime caratteristiche di cui al comma 2.

³ V. parere MIT 3029/24 secondo cui La norma è chiara nel prevedere una elencazione indicativa. La complessità è decisa dalla Stazione appaltante in base ai parametri dati dall'art. 32, c. 2 dell'Allegato II.14: - profilo tecnologico; - pluralità di competenze; - componenti o processi produttivi innovativi; - elevate prestazioni funzionali; - organizzazione della stazione appaltante.

4 V. parere MIT n. 3029/2024. l'elencazione dei servizi di particolare complessità di cui all'art. 32, comma 2, dell'allegato II.14 deve ritenersi solo indicativa, per cui residua in capo alle singole stazioni appaltanti la facoltà di individuare ulteriori servizi di particolare importanza (in base ai parametri dati dallo stesso art. 32, c. 2 dell'Allegato II.14: - profilo tecnologico; - pluralità di competenze; - componenti o processi produttivi innovativi; - elevate prestazioni funzionali; - organizzazione della stazione appaltante) per i quali RUP e DEC devono essere persone distinte e, conseguentemente, possono essere erogati gli incentivi tecnici.

5 V. parere MIT n. 3046/2024 secondo cui gli enti possono riconoscere un incentivo maggiorato in caso di attivazione di opzioni e rinnovi previsti nei contratti di affidamento, purché ciò sia previsto negli atti iniziali.

oneri della sicurezza senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali. Il contributo fiscale **IRAP**⁶ a carico dell'Amministrazione e del relativo bilancio, dovrà essere inserito nel quadro economico, non rientrando nella quota dell'incentivo tecnico.

La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III. Nel caso in cui l'amministrazione adotti strumenti digitali avanzati (**BIM**⁷) per la gestione degli appalti, il limite massimo dell'incentivo è incrementato del 15%.

7. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 4, per una quota dell'80%;
 - b. alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
8. Ai fini di cui ai precedenti commi, il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice e al presente Disciplinare, fatte salve le indicazioni fornite dal MEF – RGS nella nota n. 225298/23 ed eventuali successive.

Art. 3 - Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, co. 7, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, personale dell'ente, che svolgono le attività tecniche⁸ indicate nell'allegato I.10⁹ al Codice, incluso il personale con qualifica dirigenziale, in conformità alle modifiche introdotte dal D.lgs. 209/2024.

⁶ V. parere **MIT n. 2986/2024**: "l'Irap dovrà trovare copertura nel quadro economico dell'intervento, rinviando all'art. 10, co. 4, dello schema di "Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del d.lgs. N. 36/2023" approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 19 ottobre 2023. Il citato schema di disciplinare recita che "Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l'Irap che trova copertura nel quadro economico "".

Con il **parere n. 3358 del 3 aprile 2025** il MIT ha affermato che l'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 fa espressamente riferimento soltanto agli oneri previdenziali e assistenziali ricomprendendoli nell'ammontare complessivo da destinare agli incentivi per il personale chiamato a svolgere le funzioni indicate nell'allegato I.10. Pertanto, l'accantonamento del 2% è previsto per coprire gli incentivi economici e gli oneri previdenziali e assistenziali ma non include l'IRAP. L'imposta deve essere perciò considerata come un costo aggiuntivo che grava sul bilancio dell'ente.

⁷ V. parere **MIT, n. 2877/2024**, il MIT ha confermato che l'incremento del 15% può essere applicato esclusivamente alla parte di incentivo relativa alle funzioni tecniche dell'appalto gestito con il BIM, in conformità con il comma 4 dell'art. 45 del Dlgs 36/2023. Questo chiarimento offre un riferimento importante per le amministrazioni che adottano strumenti digitali innovativi nella gestione degli appalti pubblici.

⁸ V. **comunicato Presidente ANAC** del 16.5.25 secondo cui "L'elenco delle attività riportate nel suddetto allegato è da considerarsi tassativo in quanto gli incentivi costituiscono eccezione al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e, quindi, possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge".

⁹ **Allegato I.10 al d.lgs. n. 36/23**– Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure "Attività di:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i dipendenti – con qualifica dirigenziale e non - che svolgono le seguenti attività tecniche:

- responsabile unico del progetto - RUP;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento;
- responsabile di procedimento per la fase di affidamento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara (bando – disciplinare di gara, lettera invito ecc.);
- direzione dei lavori (compresa regolare esecuzione);
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione (compresa verifica di conformità);
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- coordinamento dei flussi informativi;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Nell'ambito dei destinatari degli incentivi sono comprese (dopo il “decreto correttivo”) anche le figure dirigenziali - che sono “personale proprio” dell'Ente - vista l'abrogazione della disposizione che ne disponeva esplicitamente l'esclusione da detto ambito. Pertanto, viene introdotta una deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti che consente di estendere agli stessi la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte. Sul piano oggettivo – invece – esulano dall'ambito delle funzioni tecniche le attività amministrative che, sebbene complesse, presiedono alla liquidazione dell'incentivo, che costituisce la fase di natura contabile e finanziaria che conclude l'intero procedimento senza esserne parte costitutiva¹⁰.

-
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario);
 - coordinamento dei flussi informativi.”

¹⁰ V. Corte dei conti, sez. controllo Liguria - deliberazione n. 56/2025, che non ha ritenuto sia possibile includere tra i beneficiari dell'incentivo anche i dipendenti del servizio personale e finanziario che si occupano della materiale liquidazione dell'incentivo, attività intesa

4. Gli incentivi tecnici possono essere ripartiti anche tra i collaboratori dei RUP o dei soggetti che svolgono funzioni tecniche, indipendentemente dal profilo tecnico o amministrativo, in quanto le disposizioni normative prevedono espressamente la possibilità di ripartire gli incentivi tecnici anche tra i “collaboratori” del RUP o dei soggetti che svolgono funzioni tecniche, senza specificarne il profilo tecnico o amministrativo¹¹.
5. In particolare, ai fini del riconoscimento degli incentivi in oggetto si tiene conto del ruolo e delle attività del RUP e di quello di responsabile di fase:

Attività del RUP: tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, oltre a quelle previste dall’art.6¹² all’All. I.2 al Codice.

Fase ed attività di programmazione

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento);

Fase ed attività di progettazione

- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;

Fase ed attività di affidamento

quale fase ultima ma non costitutiva del procedimento.

11 V. Corte dei Conti, sez controllo Toscana, deliberazione n. 3/2024.

¹² 1. Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice, coordina il processo realizzativo dell’intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell’esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.

2. Il RUP ha i seguenti compiti specifici:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), del codice. Predisporre altresì l’elenco annuale da approvare ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), del codice;

b) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell’intervento pubblico o promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica;

c) propone alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

d) propone l’indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;

e) svolge l’attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del codice; sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell’articolo 15 del codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione;

f) accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l’appalto in lotti ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del codice;

g) decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;

h) richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 93 del codice;

i) promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori;

l) provvede all’acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;

m) è responsabile degli adempimenti prescritti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

3. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell’intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

- predisposizione dei documenti di gara;
oltre a quelle specificamente indicate all'art. 7¹³ all'All. I.2 del Codice.

Fase ed attività di esecuzione

- direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario).
- oltre a quelle specifiche di cui all'art. 8¹⁴ all'All. I.2 al Codice.

¹³ 1. Il RUP:

a) effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;

b) svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, o di una commissione appositamente nominata;

c) svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'articolo 93 del codice;

d) dispone le esclusioni dalle gare;

e) in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;

f) quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;

g) adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa.

2. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

¹⁴ 1. Il RUP:

a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi;

b) autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;

c) vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;

d) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;

e) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;

f) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

g) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008;

h) trasmette al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;

i) accerta, insieme al direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;

l) autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;

m) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;

n) irroga le penali per il ritardo adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

o) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'articolo 121 del codice;

p) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;

6. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dell'art. 45, co. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.
7. Stante il carattere tassativo delle disposizioni in tema di incentivo per funzioni tecniche, in ordine all'individuazione delle condizioni previste per il riconoscimento dello stesso e alle attività cui tale emolumento è correlato, senza possibilità di procedere ad interpretazioni estensive della norma, non è possibile includere tra i destinatari dello stesso, i componenti degli organi di amministrazione delle stazioni appaltanti (Parere ANAC funzione consultiva n.14 del 9 aprile 2025).

Art. 4 - Gruppo di lavoro

1. Il Dirigente individua la struttura tecnico-amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascun membro.
2. Egli, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo contestualmente in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.
3. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente, nonché il personale in comando o in distacco presso l'Ente, se coinvolto nelle attività incentivabili.
4. Ove necessario, in relazione alle attività/adempimenti assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
5. Al fine di valorizzare la professionalità del personale, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, purché dotato delle specifiche competenze richieste per ogni tipologia di appalto.
6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Dirigente, dando conto delle esigenze sopraggiunte.

q) attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell'articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'articolo 212, comma 3, del codice;

r) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;

s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;

s-bis) il RUP rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore;

t) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento;

u) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;

v) vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

2. Le competenze del RUP indicate al comma 1, connesse a eventuali controversie o dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, sono esercitate in conformità agli articoli 215 e 216 del codice.

3. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

4. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi: di cui all'articolo 32 dell'allegato II.14

a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice;

b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;

d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

5. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di esecuzione che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Nel provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti dello stesso gruppo.

7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub-procedimenti e delle attività assegnate.
8. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai membri coinvolti, secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle allegate al presente Disciplinare.

La suddivisione deve essere motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 20.

9. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001.

Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni e a verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

10. Nel caso in cui il RUP intenda nominare dei responsabili di fase, di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2023, deve presentare una richiesta formale al Dirigente, motivando la necessità dell'incarico e specificando le mansioni da delegare rispetto a quelle previste nell'allegato I.2 del medesimo decreto.

Nella richiesta, il RUP è inoltre tenuto a proporre la percentuale di incentivo da assegnare al responsabile di fase, determinando l'assorbimento di tale quota nell'incentivo spettante al RUP stesso.

Il Dirigente, previa verifica della congruità della proposta, provvede con atto formale alla designazione e alla conseguente rideterminazione della ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.

11. Il Dirigente, con provvedimento motivato, può modificare la composizione del gruppo di lavoro anche dopo l'avvio della fase di programmazione, affidamento ed esecuzione, qualora sopraggiungano esigenze organizzative, variazioni nelle competenze necessarie o cause di forza maggiore.

a. Condizioni di modifica:

La modifica del gruppo di lavoro può avvenire anche nei seguenti casi:

- Sostituzione di un componente per impedimento, trasferimento o cessazione dal servizio;
- Necessità di integrare il gruppo con ulteriori professionalità specialistiche;
- Ridefinizione delle attività a seguito di varianti approvate in corso d'opera;
- Razionalizzazione delle risorse per migliorare l'efficienza operativa.

b. Effetti sulla ripartizione dell'incentivo:

In caso di modifica della composizione del gruppo di lavoro:

- Se un componente viene sostituito prima del completamento delle attività assegnate, l'incentivo a lui spettante è riparametrato in base alla quota di lavoro effettivamente svolto e alla documentazione attestante il contributo prestato.

- Se un nuovo componente viene inserito, la quota dell'incentivo sarà redistribuita tra i membri in base al grado di responsabilità, la complessità dell'intervento e il contributo apportato, nel rispetto delle tabelle di ripartizione allegate al presente Disciplinare.
- Nel caso di ridefinizione dell'organizzazione interna del gruppo, il Dirigente è tenuto a determinare le nuove quote in modo proporzionato, formalizzando le modifiche con atto motivato.

Art. 5 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.

Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, incluso il Building Information Modeling (BIM) e altri strumenti avanzati, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Inoltre, eventuali economie derivanti dall'applicazione del limite massimo possono essere destinate alla formazione del personale tecnico o a investimenti in tecnologie per l'innovazione della gestione degli appalti.

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Disciplinare:
 - a. i lavori di importo inferiore a €. 40.000,00 (quarantamila euro) se non presente un DEC;
 - b. gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €. 40.000,00 (quarantamila euro) se non presente un DEC;
 - c. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56;
 - d. i lavori in amministrazione diretta;
 - e. le attività di carattere ordinario e gestionale che non rientrano tra quelle espressamente previste nell'allegato I.10 del Codice;
 - f. le attività svolte dai dipendenti per le quali sia prevista un'ulteriore forma di remunerazione specifica, onde evitare sovra incentivazione;
 - g. i servizi e le forniture per cui non sia nominato un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ove previsto dalla normativa vigente.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti.

In tal caso, l'incentivazione di cui al presente Disciplinare non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 7 - Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 2, co. 7, lett. b), è incrementata da:

A.S.P. Città di Piacenza – Via Campagna, 157 – 29121 Piacenza
Tel. 0523 493611 – Fax 0523 499582 – Email asp-piacenza@asp-piacenza.it
PEC asp-piacenza@pec.asp-piacenza.it - P.IVA 01555270337

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 5, co. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente di cui all'art. 20 del presente disciplinare;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente;
 - le eventuali economie derivanti dalla gestione dell'incentivo e non attribuite nel corso dell'anno di riferimento.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.
- Rientrano in questo ambito:
- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture (BIM);
 - l'implementazione e l'integrazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e della gestione amministrativa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli e la digitalizzazione dei processi amministrativi.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche, anche attraverso corsi di aggiornamento certificati;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;
 - lo sviluppo e l'adozione di strumenti di gestione digitale dei contratti pubblici in conformità con le direttive nazionali ed europee sulla digitalizzazione degli appalti.
4. Le economie derivanti dalla mancata assegnazione dell'incentivo confluiscono in un fondo destinato alla formazione del personale tecnico e agli investimenti in tecnologie per l'innovazione della gestione degli appalti.

CAPO II - Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima, indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare.
2. La percentuale da applicare è definita in base alle fasce indicate nella Tabella 1.
3. Nel caso di contratti misti (che hanno ad oggetto due o più tipi di prestazioni) le quote si riferiscono al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione. In ogni caso dalla base di calcolo della quota dell'incentivo è decurtato l'importo dei contratti che sarebbero stati esclusi dall'applicazione del presente disciplinare se considerati separatamente.

4. Gli incentivi possono essere attribuiti anche per adesioni alle convenzioni quadro/accordi quadro di soggetti aggregatori, con riferimento alle sole pertinenti attività svolte dal personale interno all'Ente.

Art. 9 - Disciplina delle varianti

1. Qualora siano previsti lavori opzionali, l'incentivo è calcolato sul solo importo contrattuale presunto.

L'accantonamento delle somme relative alle parti opzionali e alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120, lett. a), del Codice avviene con il provvedimento di esercizio dell'opzione o modifica, limitatamente alle funzioni relative all'esecuzione e alla verifica dell'esecuzione.

2. Le varianti conformi all'art. 120, co. 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura. L'incentivo è calcolato esclusivamente sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie, nel rispetto del limite massimo del 2% previsto dall'art. 45 del Codice.

Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, co. 13, del Codice e deve essere oggetto di specifica attestazione da parte del dirigente .

3. Non comportano, in ogni caso, la maturazione di incentivi le varianti di cui all'art. 120, co. 1, lett. b), e di cui all'art. 120, co. 3, del Codice.
4. Non concorrono alla determinazione dell'incentivo le varianti derivanti da errori progettuali o da carenze nella fase di pianificazione e progettazione.

La natura dell'errore deve essere formalmente attestata dal RUP e validata con provvedimento della Stazione Appaltante, previo accertamento delle responsabilità tecniche.

5. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Disciplinare si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "*funzionale*" ovvero "*prestazionale*".

In tali casi, l'incentivo è determinato sulla base delle somme effettivamente stanziato per il singolo lotto, in proporzione all'importo complessivo del progetto.

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al co. 1 è disciplinata dalla **Tabella 1** allegata al presente Disciplinare.

Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili e sono comprensive dei corrispondenti oneri riflessi.

3. La percentuale indicata nella Tabella 1 è destinata a incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

L'assegnazione dell'incentivo avviene in proporzione al grado di responsabilità e al contributo effettivo apportato dai singoli soggetti, nel rispetto dei criteri definiti dall'ente e delle normative vigenti.

In caso di accorpamento di più fasi progettuali in un'unica attività, l'incentivo viene adeguatamente distribuito per riconoscere il lavoro effettivamente svolto.

4. Qualora una o più attività previste nella Tabella 1 non vengano svolte singolarmente ma siano integrate in un'altra fase della procedura, la riparametrazione dell'incentivo avviene per garantire il riconoscimento delle attività effettivamente svolte dal personale interno.

La riparametrazione deve essere motivata e approvata con specifico provvedimento del Dirigente, assicurando coerenza con l'importo totale degli incentivi disponibili e con il limite massimo del 2% stabilito dal Codice dei contratti pubblici.

5. Se una o più attività non vengono svolte e non risultano integrate in altre fasi, le risorse corrispondenti confluiscono nella quota del 20% di cui all'art. 7 e sono destinate agli investimenti in innovazione e formazione del personale.

CAPO III - Incentivo per servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento.
2. La percentuale da applicare è definita in base alle fasce indicate nelle Tabelle 2 e 3.
3. Nel caso di contratti misti (che hanno ad oggetto due o più tipi di servizi o forniture) le quote si riferiscono al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione.
4. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti esclusivamente a condizione che sia nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 113 del Codice.

Art. 12 - Disciplina delle varianti

1. Qualora siano previsti servizi o forniture opzionali, l'incentivo è calcolato sul solo importo contrattuale presunto.

L'accantonamento delle somme relative alle parti opzionali e alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120, lett. a), del Codice avviene con il provvedimento di esercizio dell'opzione o modifica, limitatamente alle funzioni relative all'esecuzione e alla verifica dell'esecuzione.

2. Le varianti conformi all'art. 120, co. 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura. L'incentivo è calcolato esclusivamente sull'importo delle maggiori somme

stanziato rispetto a quelle originarie, nel rispetto del limite massimo del 2% previsto dall'art. 45 del Codice.

Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, co. 13, del Codice e deve essere oggetto di specifica attestazione da parte del dirigente.

3. Non comportano, in ogni caso, la maturazione di incentivi le varianti di cui all'art. 120, co. 1, lett. b), e di cui all'art. 120, co. 3, del Codice.
4. Non concorrono alla determinazione dell'incentivo le varianti derivanti da errori da carenze nella fase di pianificazione e progettazione.

La natura dell'errore deve essere formalmente attestata dal RUP e validata con provvedimento della Stazione Appaltante, previo accertamento delle responsabilità tecniche.

5. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Disciplinare si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "*funzionale*" ovvero "*prestazionale*".

In tali casi, l'incentivo è determinato sulla base delle somme effettivamente stanziato per il singolo lotto, in proporzione all'importo complessivo del progetto.

Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al co. 1 è disciplinata dalla **Tabella 2** e dalla **Tabella 3** allegate al presente Disciplinare.

Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili e sono comprensive dei corrispondenti oneri riflessi.

3. La percentuale indicata nella **Tabella 2** e nella **Tabella 3** è destinata a incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

L'assegnazione dell'incentivo avviene in proporzione al grado di responsabilità e al contributo effettivo apportato dai singoli soggetti, nel rispetto dei criteri definiti dall'ente e delle normative vigenti.

In caso di accorpamento di più fasi progettuali in un'unica attività, l'incentivo viene adeguatamente distribuito per riconoscere il lavoro effettivamente svolto.

4. Nel caso in cui, nell'ambito della procedura di affidamento, una o più attività indicate nella **Tabella 2** o nella **Tabella 3** non siano previste o siano accorpate in altra fase della gestione contrattuale, le percentuali assegnate alle attività rimanenti sono proporzionalmente riparametrate.

Tale riparametrazione deve essere motivata e approvata con provvedimento del dirigente nel rispetto del limite massimo del 2% dell'importo contrattuale e garantendo la coerenza con le risorse destinate agli incentivi.

CAPO IV– Incentivo per concessioni lavori servizi e forniture e PPP

Art. 14 - Graduazione della misura incentivante

1. In applicazione dell'art. 45 del codice dei contratti co. 2 ultimo periodo si definisce la seguente modalità di retribuzione quale incentivazione per le concessioni o partenariato pubblico privato delle funzioni svolte dei dipendenti la cui misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dei lavori o servizi in affidamento.
2. Nei contratti di concessione la quota dell'incentivo è calcolata sul valore della concessione calcolato ai sensi dell'art. 179 del Codice.
3. La percentuale da applicare è definita in base alle fasce indicate nella Tabella 2 (servizi) e Tabella 3 (forniture)
4. Gli incentivi per le concessioni di servizi sono attribuiti esclusivamente **a condizione che** sia nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 113 del Codice.

Art. 15 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative alle attività inerenti alla concessione e le altre procedure di PPP sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nelle **Tabelle 1, 2 e 3** definite in relazione alle specifiche attività da svolgere.
2. Le percentuali indicate nelle suddette tabelle sono destinate ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
Rimane inteso che la ripartizione degli importi corrispondenti alle percentuali dovrà essere calibrata e ripartita, a seconda delle fasi, nell'ambito di tutto il periodo di durata della concessione.
5. Nel caso in cui, nell'ambito della procedura di affidamento, una o più attività indicate nelle **Tabelle 1, 2 e 3** non siano previste o siano accorpate in altra fase della gestione contrattuale, le percentuali assegnate alle attività rimanenti sono proporzionalmente riparametrate.
Tale riparametrazione deve essere motivata e approvata con provvedimento del dirigente, nel rispetto del limite massimo del 2% dell'importo contrattuale e garantendo la coerenza con le risorse destinate agli incentivi.
3. Gli incentivi spettanti per le attività svolte su durata pluriennale quali il RUP e la direzione del contratto trattandosi di contratto pluriennale l'importo annuale di competenza è da calcolare sul valore complessivo della concessione frazionato per gli anni della durata della concessione.
4. In particolare, le attività espletate inerenti alle fasi del primo anno vanno liquidate nell'anno di competenza della pubblicazione determina a contrarre¹⁵.

¹⁵ V. **Parere MIT n. 322672025** secondo cui la modalità di liquidazione degli incentivi rimane a discrezione dell'ente committente, nel rispetto dell'articolo 45, comma 3, del Decreto Legislativo n. 36/2023. Questo principio consente agli Enti di decidere in autonomia le modalità di

5. Per le concessioni di lavori gli incentivi relativi all'intervento di costruzione delle opere vanno disciplinate così come previsto al capo II ed inseriti nel quadro economico dell'intervento a carico del concessionario e sono separate dalle attività incentivabili per la procedura della concessione disciplinati secondo il presente capo a carico della stazione appaltante.

CAPO V - Norme comuni

Art. 16 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito a ciascun destinatario secondo le quote indicate nelle tabelle allegate al presente Disciplinare.

Ai fini dell'assegnazione, il Dirigente tiene conto dei seguenti criteri:

- il rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività assegnata;
 - la completezza e la conformità dell'attività svolta rispetto alle disposizioni ricevute;
 - la competenza e professionalità dimostrate nello svolgimento delle funzioni assegnate;
 - la capacità di risoluzione dei problemi al fine di garantire la tempestività (tempi) e l'efficienza economica (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto esclusivamente per le attività effettivamente svolte, anche nel caso in cui l'opera non venga realizzata o il servizio/fornitura non sia acquisito, purché l'attività sia stata completata conformemente agli incarichi assegnati.
 3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente deve basarsi su idonei elementi valutativi, che devono essere esplicitati nelle modalità di cui all'art. 20 del presente disciplinare.
 4. I dipendenti responsabili delle attività incentivate che non rispettino gli obblighi previsti dalla legge o dai provvedimenti attuativi, o che non svolgano le attività assegnate con la necessaria diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Il dirigente procede alla verifica e all'eventuale esclusione con provvedimento motivato.

Art. 17 - Attività articolate e singole

1. Qualora un'attività sia svolta da più figure professionali (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore dell'esecuzione e direttori operativi), spetta alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione degli altri soggetti assegnati alla medesima attività. La ripartizione dell'incentivo avviene all'interno della percentuale assegnata, con l'indicazione delle quote spettanti a ciascun componente del gruppo di lavoro, tenendo conto dell'effettivo apporto prestato.
2. In assenza di collaboratori o altre figure aggiuntive per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è attribuita al responsabile dell'attività, previo accertamento del rispetto dei presupposti per la corresponsione.

In ogni caso, l'assegnazione dell'incentivo deve essere conforme ai principi di equità e proporzionalità definiti nel presente disciplinare.

Art. 18 - Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, le relative percentuali si sommano, fermo restando il rispetto del limite massimo previsto dal Codice dei contratti pubblici.
2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 20% sulla percentuale minore, al fine di garantire un'equa distribuzione degli incentivi e di evitare duplicazioni eccessive di riconoscimenti economici:
 - a. svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
 - b. effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);
 - c. espletamento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dell'Esecuzione (art. 114¹⁶, Codice);
 - d. effettuazione da parte del Direttore dell'Esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).
3. L'abbattimento della percentuale minore è applicato nel rispetto del principio di proporzionalità e congruità dell'incentivazione, e viene determinato con provvedimento motivato dal dirigente.

Art. 19 - Maturazione dell'incentivo

1. Per i lavori di valore inferiore ad €. 500.000,00 e per i servizi e forniture di durata inferiore all'anno, il diritto all'incentivo matura al momento dell'approvazione del collaudo, o della verifica di conformità, o della regolare esecuzione.
2. Al di fuori dei casi di cui al co. 1, il diritto all'incentivo matura:
 - a. al momento dell'adozione dell'atto di aggiudicazione, per le attività di programmazione, progettazione, verifica della progettazione e affidamento, incluse le attività di RUP e collaborazione al RUP fino alla fase di affidamento;
 - b. al momento dell'approvazione del collaudo, o della verifica di conformità, o della regolare esecuzione per le attività relative alla esecuzione e alla verifica dell'esecuzione, incluse le attività di RUP e collaborazione al RUP per le fasi successive all'affidamento;

Art. 20 - Accertamento delle attività svolte

1. Gli incentivi per le funzioni tecniche vengono corrisposti dal dirigente competente sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo.
2. Il Dirigente competente, su proposta del RUP, redige per ciascun intervento una relazione, adeguatamente motivata, che accerta:
 - le risorse potenzialmente erogabili ;
 - l'anno di maturazione dell'incentivo ai sensi dell'articolo 19;
 - la verifica del rispetto dei tempi e dei costi previsti, e il calcolo delle eventuali decurtazioni, ai sensi dell'articolo 22;

- la suddivisione dell'incentivo tra i gruppi di lavoro;
 - le attività svolte internamente da ciascuna unità di personale, richiamando l'atto di costituzione del gruppo di lavoro e le successive modifiche intervenute;
 - la quota spettante a ciascuna unità di personale;
 - le quote non erogate da destinare al fondo innovazione, ai sensi dell'articolo 25.
3. Al fine dell'accertamento, il RUP fornisce per iscritto al Dirigente competente tutte le informazioni necessarie all'elaborazione della relazione.
4. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei tempi e dei costi previsti, si fa riferimento ai tempi imposti dalla normativa nonché, a seconda dell'attività, ai tempi previsti dai cronoprogrammi, dai documenti di programmazione dell'Ente.
- Il Dirigente costituisce il gruppo di lavoro e definisce i tempi articolati nelle quattro fasi in cui si sviluppa il ciclo di vita dei contratti pubblici:
- **Programmazione:** per importi superiori a € 140.000,00 (servizi e forniture) o € 150.000,00 (lavori), vengono presi in considerazione i tempi del programma triennale; per importi inferiori a € 140.000,00 (servizi e forniture) o € 150.000,00 (lavori), non essendo prevista dal Codice la fase di programmazione si considerano i tempi a partire dalla progettazione.
 - **Progettazione:** i tempi sono definiti dal Direttore Generale;
 - **Affidamento:** i tempi sono stabiliti dall'Allegato I.3 al Codice;
 - **Esecuzione:** rispetto della tempistica di cui all'allegato II.14 al Codice e dal Contratto.
- Con riferimento ai costi si comparano i costi effettivamente sostenuti rispetto a quelli previsti nel quadro economico di aggiudicazione e nel contratto.
5. Nel caso di accertamento negativo o solo parzialmente positivo, il Dirigente competente riporta nella relazione le motivazioni degli errori e dei ritardi, anche valutando le giustificazioni presentate dal RUP o dal personale, prima di adottare l'atto definitivo.
6. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili dell'incremento dei tempi o dei costi non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.
7. Ferme restando ulteriori forme di responsabilità, non ha in ogni caso diritto al compenso incentivante il personale che abbia violato gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che non abbia svolto i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
8. Nei casi di esito negativo o parzialmente positivo dell'accertamento, l'Ente procederà al recupero delle somme non dovute erogate, ove già corrisposte, anche mediante decurtazione delle quote di incentivo spettanti per altri interventi.
9. Il Dirigente competente dispone con proprio atto la riduzione dei compensi nella misura stabilita dal successivo articolo 22, riservandosi la facoltà di segnalare eventuali responsabilità agli uffici preposti.

Art. 21 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo, salvo che il ritardo sia giustificato da cause di forza maggiore o da eventi imprevedibili non imputabili ai soggetti incentivati.

2. Qualora si verificassero ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120 del Codice o da eventi straordinari e non prevedibili, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto secondo le percentuali stabilite nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120 del Codice, l'incentivo spettante al Responsabile del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà decurtato secondo le percentuali definite nella tabella sottostante

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	entro il 20% del tempo contrattuale	30%
	dal 21% al 40% del tempo contrattuale	50%
	oltre il 40% del tempo contrattuale	60%
Costi di realizzazione	entro il 20% dell'importo contrattuale	30%
	dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	50%
	oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

4. Il calcolo delle decurtazioni è riferito alla singola attività e non ha effetto sugli altri gruppi di attività.
5. Non influiscono sulla determinazione dell'incentivo erogabile i ritardi e costi non imputabili al personale ma dovuti, a titolo esemplificativo, a:
 - modifiche di cui all'art. 120 del Codice;
 - sospensioni di cui all'art 121 del Codice;
 - inadempienze della ditta appaltatrice;
 - modifiche normative, delle clausole contrattuali o dei documenti di programmazione dell'Ente;
 - eventi eccezionali e imprevedibili;
 - responsabilità di professionisti esterni.

Art. 22 - Quantificazione definitiva dell'incentivo

1. A seguito dell'accertamento delle attività svolte, viene quantificato l'ammontare dell'incentivo da ripartire tra il personale secondo i criteri e le modalità stabilite dagli articoli seguenti.
2. La relazione di accertamento delle attività svolte e del relativo incentivo spettante viene approvata con determinazione dirigenziale.
3. Ai sensi dell'art. 45, co. 4, del Codice, gli incentivi complessivamente maturati nel corso dell'anno da ciascuna unità di personale, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale.
4. Gli incentivi sono erogabili anche ai titolari di incarico di Elevata Qualificazione.

Art. 23 - Liquidazione dell'incentivo

1. Il prospetto di liquidazione del compenso è effettuato dal Dirigente, previa verifica dell'effettività delle attività svolte e dei relativi tempi, sentito il RUP e sarà poi sottoposto al Direttore Generale per la liquidazione.
Il Dirigente accerta e attesta le specifiche attività eseguite dal dipendente sulla base delle schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, in conformità alle disposizioni del D.lgs. 209/2024.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, successivamente al termine delle singole fasi dell'intervento e/o dell'anno stesso.
In caso di procedure pluriennali, la liquidazione può essere effettuata per stati di avanzamento, previa verifica della corretta esecuzione delle attività incentivabili (*art. 45, co. 3, del D.lgs. n. 36/2023*).
3. Ai fini della liquidazione, il Dirigente unitamente al RUP predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/effettivamente svolta;
 - la percentuale di completamento nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi di esecuzione;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare;
 - l'eventuale applicazione di riduzioni o decurtazioni, in conformità all'art. 22 del presente disciplinare.
4. La liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche nei lavori e servizi di durata pluriennale può avvenire progressivamente in corrispondenza degli stati di avanzamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, purché sia rispettato il principio del risultato.
5. La liquidazione è subordinata alla verifica della conformità delle attività ai criteri stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici e alla validazione del Dirigente competente, al fine di garantire trasparenza e correttezza nell'erogazione dell'incentivo.
6. Le determine dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici possono non devono essere pubblicate integralmente ai sensi del D.Lgs. 33/2013. Tuttavia, i dati rilevanti devono essere pubblicati per garantire la trasparenza sull'uso delle risorse pubbliche¹⁷.

Art. 24 - Liquidazione dell'incentivo personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, co. 4, del Codice, come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, il personale con qualifica dirigenziale può essere destinatario degli incentivi per funzioni tecniche.
2. Nel caso in cui un'attività sia interamente svolta da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo possono essere riconosciute nei limiti previsti dalla normativa vigente e sulla base di una verifica dell'effettivo svolgimento delle funzioni incentivabili.

¹⁷ V. Parere MIT n. n. 3041/2024 secondo cui non sussiste alcun obbligo di pubblicazione, ai sensi del d.lgs. 33/2013, delle determine dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori. Si può tuttavia ritenere che dalle suddette determine possano essere estratti i dati rilevanti da pubblicare ai sensi dell'art. 18 medesimo, coerentemente all'art. 1, co. 1 del cit. decreto 33/2013, volto a garantire la trasparenza delle risorse pubbliche effettivamente utilizzate.

3. Nel caso di erogazione degli incentivi al personale dirigenziale, al fine di evitare un possibile conflitto di interessi e garantire la terzietà del soggetto deputato al controllo in tale ambito, sarà il Direttore Generale, sentito il RUP, ad accertare e attestare le specifiche funzioni tecniche svolte.

Art. 25 – Quote non distribuite

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni:
 - non svolte, in tutto o in parte, dal personale in quanto affidate a personale esterno all'Ente;
 - non dovute in base ad accertamento negativo o solo parzialmente positivo delle attività svolte;
 - non dovute a causa del superamento dell'importo massimo erogabile al personale nell'anno;non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo innovazione.
2. In caso siano stati effettuati accantonamenti superiori alla quantificazione prevista, la quota eccedente rientra nelle disponibilità complessive del bilancio dell'Ente.
3. Annualmente, l'Amministratore Unico, su proposta del Direttore Generale, stabilisce come utilizzare le risorse accantonate nel fondo innovazione.

Art. 26 – Informazione e confronto

4. Il Responsabile del Servizio amministrazione del Personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitarie e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente disciplinare, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18.7.2023 n. 358.

CAPO VI - Incentivi per la CUC

Art. 27 – Incentivi per il personale della Centrale Unica di Committenza

1. In caso di affidamento mediante soggetti qualificati diversi da ASP, all'ente che gestisce la fase di affidamento è destinata la quota individuata nelle **Tabelle 1, 2 e 3** destinata alle funzioni di predisposizione dei documenti di gara e svolgimento della gara, al netto della quota destinata al fondo innovazione, che non può essere superiore al 20 per cento delle risorse complessive, in base agli accordi intercorrenti tra le parti.

CAPO VII - Norme Finali

Art. 28 - Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente disciplinare, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno collaborato alla loro produzione secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante potrà apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, in conformità ai principi stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici, come modificato dal D.lgs. 209/2024.

2. Gli elaborati possono essere utilizzati dai dipendenti coinvolti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale, nel rispetto delle normative sulla riservatezza e sulla proprietà intellettuale.
3. L'uso degli elaborati da parte di altri enti o soggetti terzi è subordinato a preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, nel rispetto delle norme sulla gestione e tutela del patrimonio informativo pubblico

Art. 29 - Applicazione

1. La disciplina del presente Disciplinare si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmesso successivamente alla entrata in vigore del presente Disciplinare.
2. Rientrano comunque nell'ambito di applicazione della disciplina di cui al presente Disciplinare, anche nelle more della sua approvazione, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmesso a far data dal 1° gennaio 2025.
3. Nel caso di interventi relativi a lavori, servizi e forniture in cui vi siano state funzioni assegnate al personale per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito sia stato pubblicato, trasmesso o l'appalto aggiudicato antecedentemente al 1° gennaio 2025 e le cui attività interessino l'anno di bilancio dell'Ente, in cui viene approvato il presente disciplinare e gli anni successivi, la corresponsione degli incentivi interessa la sola quota spettante per le attività effettivamente svolte a far data dal 1° gennaio 2025 e non per quelle svolte precedentemente.

Art. 30 - Entrata in vigore norma di rinvio e abrogazioni

1. Il presente disciplinare integra l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente ed entra in vigore dalla data di approvazione, fatte salve le fattispecie di applicazione previste all'articolo 29.
2. Il presente disciplinare va interpretato nel rispetto del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice, che costituisce criterio prioritario per l'attribuzione degli incentivi.
3. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell'Ente, nonché alle disposizioni aggiornate del Codice dei Contratti Pubblici e relativi atti attuativi. Pertanto, tutti i rinvii normativi contenuti nel presente disciplinare si intendono di natura dinamica e mobile.
4. La modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, anche se in modo non puntuale, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione.